



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere Rel.
ANDREA FIDANZIA	Consigliere
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere

Oggetto:

Interruzione processo ex art. 43 l.f. – Termine per riassunzione – Decorrenza Ud. 24/6/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22686/2022 R.G. proposto da
MAEL S.p.A., elettivamente domiciliata in

- ricorrente -

contro

INTESA SANPAOLO S.p.A., elettivamente domiciliata all'indicato
indirizzo PEC dell'avv. che la rappresenta e
difende

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 312/2022 della Corte d'Appello di
Trieste, depositata il 21.7.2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
24.6.2025 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA



Il fallimento Italiana Membrane S.p.A. propose, davanti al Tribunale di Pordenone, azione revocatoria di rimesse bancarie effettuate nel periodo sospetto in favore di Veneto Banca S.c.p.A.

Instauratosi il contraddittorio, il processo venne dichiarato interrotto allorché Veneto Banca S.p.A. (così nel frattempo trasformatasi) fu sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Alla riassunzione provvide Leonessa Investimenti S.r.l. (poi incorporata in MAEL S.p.A.), quale assuntrice del concordato fallimentare di Italiana Membrane S.p.A. con cessione delle azioni di pertinenza della massa, tra le quali l'azione revocatoria in questione. Il ricorso in riassunzione non venne notificato a Veneto Banca S.p.A. in LCA, bensì a Intesa Sanpaolo S.p.A., in quanto ritenuta cessionaria del rapporto sulla base del contratto stipulato con i commissari liquidatori della banca il 26.6.2017.

Instauratosi nuovamente il contraddittorio, anche con la spontanea costituzione della LCA di Veneto Banca S.p.A., il Tribunale di Pordenone, in parziale accoglimento della domanda, dichiarò l'inefficacia delle rimesse bancarie ritenute revocabili e condannò Intesa Sanpaolo S.p.A. al pagamento, in favore di MAEL S.p.A., della somma di € 111.710,31, in linea capitale.

Contro la decisione del Tribunale Intesa Sanpaolo S.p.A. propose tempestiva impugnazione e, all'esito, la Corte d'Appello di Trieste, in accoglimento del primo motivo di gravame, dichiarò la nullità della sentenza impugnata, «essendosi il processo estinto ai sensi dell'art. 305 c.p.c.».

Contro la sentenza della Corte territoriale MAEL S.p.A. ha proposto, nei confronti della sola Intesa Sanpaolo S.p.A., ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.



Intesa Sanpaolo S.p.A. si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo di ricorso denuncia «violazione e o falsa applicazione (art. 360, n. 3, c.p.c.) degli artt. 43 legge fall. e/o 305 c.p.c.».

La questione riguarda l'individuazione del *dies a quo* del termine per la riassunzione del processo interrotto in seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti. La Corte d'Appello di Trieste ha ritenuto che tale *dies a quo* andasse individuato nella data in cui l'evento interruttivo fu comunicato a mezzo PEC alla controparte dal difensore costituito per Veneto Banca S.p.A. (10.8.2017). La ricorrente sostiene, invece, che il *dies a quo* debba essere fissato nella successiva data in cui il giudice pronunciò, in udienza, l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione del processo (15.9.2017).

Da tale alternativa dipende la constatazione della tardività (nel primo caso) o della tempestività (nel secondo) – rispetto al termine perentorio di tre mesi fissato nell'art. 305 c.p.c. – del ricorso in riassunzione presentato il 5.12.2017 da MAEL S.p.A. (allora Leonessa Investimenti S.r.l.).

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Non è in discussione che nella presente fattispecie deve trovare applicazione l'art. 43 legge fall. (tramite il rinvio contenuto nell'art. 80, comma 6, T.U.B.; conf. v. Cass. n. 34785/2024).



Del pari, né le parti né la sentenza impugnata mettono il dubbio la valenza nomofilattica dell'intervento delle Sezioni unite con la sentenza n. 12154/2021 ai fini della corretta lettura della citata disposizione.

Anche questo collegio intende dare continuità a quel fondamentale arresto e, pertanto, si tratta soltanto di farne esatta applicazione nel caso di specie, ciò che non ha fatto la Corte d'Appello giuliana.

2.2. Com'è noto, al novellato art. 43, comma 3, legge fall. («L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo») è stato unanimemente riconosciuto il significato normativo di rendere automatica e immediata l'interruzione del processo provocata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, in deroga alla regola generale secondo cui l'evento interruttivo che riguardi la parte costituita produce effetto solo dal momento in cui il suo difensore lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti (art. 300 c.p.c.).

Ciò ha determinato incertezze sulla individuazione del *dies a quo* del termine per la riassunzione del processo, potendosi fare riferimento alternativamente alla data della pubblicazione della sentenza di fallimento, al momento della conoscenza legale ed effettiva dell'evento interruttivo oppure alla ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione, pronunciata in udienza o comunicata alle parti.

2.3. A risolvere ogni incertezza è appunto intervenuta la sentenza n. 12154/2021 delle Sezioni unite, nella quale è affermato il seguente principio di diritto: *«in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai*



sensi dell'art. 43 co. 3 l.f., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 co. 2 c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima».

Il senso è chiaramente quello di scindere il profilo della «*automatica interruzione del processo*» da quello della decorrenza del termine perentorio per la riassunzione, la quale rimane in ogni caso collegata alla «*dichiarazione giudiziale dell'interruzione*». E anche il tema della conoscenza legale necessaria per individuare il *dies a quo* si pone, ma con riferimento (non all'evento interruttivo, ma) all'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione; la quale è «*già ... conosciuta nei casi di pronuncia in udienza*» oppure «*va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata ... anche dall'ufficio giudiziario*».

2.4. A tale principio non si è evidentemente attenuta – contrariamente alla dichiarata intenzione di seguire il precedente delle Sezioni unite – la Corte d'Appello di Trieste, che ha individuato il *dies a quo* del termine per la riassunzione del processo nella data (10.8.2017) in cui il difensore di Veneto Banca S.p.A. comunicò al difensore della controparte fallimento



Italiana Membrane S.p.A. che la banca era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ritenendo irrilevante la data (15.9.2017) in cui il giudice di Pordenone dichiarò, in udienza, l'interruzione del processo. Data, quest'ultima, facendo riferimento alla quale l'atto di riassunzione depositato il 5.12.2017 dall'allora Leonessa Investimenti S.r.l. doveva essere considerato tempestivo, come correttamente ritenuto dal Tribunale ed erroneamente smentito dalla Corte territoriale, che ha quindi altrettanto erroneamente dichiarato la nullità della sentenza di primo grado.

3. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Trieste, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.2025.

Il Presidente
Francesco TERRUSI

